



Titolo

Illecito Sportivo – Elementi costitutivi - atti preparatori – inidoneità Responsabilità disciplinare – equivoci ed inopportuni contatti pre-gara con dirigenti della squadra avversaria – violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità

Descrizione

L'illecito sportivo, illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, si perfeziona anche con il semplice tentativo, e quindi con il compimento di atti idonei, diretti in modo inequivoco alla realizzazione dell'evento vietato (alterazione del risultato di una gara), a prescindere dall'effettiva realizzazione dello stesso, che costituisce mera circostanza aggravante (art. 30 co. 6 CGS);

Per il perfezionamento dell'illecito è però necessario che tali atti siano idonei a compromettere il bene protetto dalla norma ed abbiano un "minimo di concretezza", superando quindi sia la fase della ideazione che quella preparatoria, traducendosi in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato.

Sotto il profilo disciplinare, l'inopportuna e sconveniente presenza di tesserati della squadra ospitante presso la sede del ritiro degli avversari, senza preavviso, poche ore prima di una rilevante gara di campionato, realizza una compromissione dei principi di lealtà, correttezza e probità, cui deve ispirarsi l'agire di ogni tesserato, integrante la violazione di cui all'art. 4 co. 1 CGS.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

48/TFN/2024-2025/C

Presidente

Relatore

Riferimenti normativi

art. 30 co. 1 e art. 4 co. 1 CGS

Provvedimenti

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 99/TFN del 25.11.2024 - (Domenico Rossetti, Giuseppe Mollica, AC Locri 1909- Reg. Prot. 81/TFN-SD)